



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai

Sigg.:

PIANTA	Dott.	Donato	Presidente
DUGHI	Dott.ssa	Marina	Consigliere est.
MIGLIO	Dott.ssa	Antonietta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato
il giorno 20 luglio 2007 e posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 luglio 2011

da

BANCA CR FIRENZE spa rappr.ta e difesa dagli Avv.ti Umberto Morera del Foro di Roma e Stefano Cremaschi del Foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario, per procura speciale alla lite in calce all'atto di citazione in appello

APPELLANTE

contro

██████████ e rappr.ta e difesa dagli Avv.ti Roberto Vassalle del Foro di Mantova e Antonella Lava del Foro di Brescia, quest'ultima domiciliatario, per procura speciale alla lite in calce alla comparso di costituzione in appello

Sent. N. 1299/11

Cron. N. 3465

Rep. N. 1357

R. Gen. N. 1001/2007

Camp. Civ. N. =

OGGETTO: Bancari

APPELLATA

In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n. 314/07 in data 21.12.06/13.6.2007

CONCLUSIONI

Dell'appellante

1) *Controparte deduce che la Banca non avrebbe ben letto la sentenza, che – contrariamente a quanto dedotto, anche come motivo d'appello – non avrebbe mai espressamente dichiarato “risolto” il contratto.*

In realtà è sicuramente controparte a prendere un abbaglio difatti: a p. 13 della sentenza, proprio nel dispositivo, si esordisce espressamente: “il Tribunale ... dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta il contratto di acquisto ...”.

2) *Conseguentemente:*

a) *è ben fondato il nostro terzo motivo di appello (inidoneità del rimedio risolutorio);*

b) *non ha ragion d'essere l'appello incidentale di controparte (rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'investimento), richiesto sull'erroneo presupposto che il titolo al quale la banca è stata condannata al pagamento di una certa somma sia stato quello di un risarcimento del danno (“trattandosi di danno”, dice controparte), anziché quello della risoluzione del contratto (da cui scaturisce un mero obbligo restitutorio);*

mo grc

30%, n.

3)

affermc

a)

termed.

Difatti,

potevan

dal Ta

Caboto

Ctu, gi

boto Si

b) -

provate

risulta;

vo; nor.

c)

portafo

Esse c

(comp

100

ATA
va n.
i sen-
otivo
o" il
aglio
disce
mpi-
.
.
i del
parte
ri-
tata
i un
rte),
un

c) a questo proposito può poi rilevarsi che nella sentenza di primo grado il valore residuo delle obbligazioni è stato calcolato in 30%, mentre la Ctù parlava di un valore fra il 30% e il 48%.

3) Sono false, o comunque non provate, le seguenti circostanze, affermate da controparte:

a) che la Banca abbia indebitamente lucrato sul margine di intermediazione.

Difatti, come dice la stessa Ctù, i titoli, in fase di collocamento, non potevano essere acquistati direttamente né della Banca né tantomeno dal [REDACTED]. Ed allora c'è stata una doppia intermediazione: della [REDACTED] prima; e della Banca, poi. Ciò che, secondo la stessa Ctù, giustifica la differenza fra il prezzo di acquisto (da parte di [REDACTED]) e quello di vendita (dalla Banca al [REDACTED]);

b) che vi fosse una offering circular da divulgare alla clientela.

L'esistenza di una tale offering circular non è minimamente provata; né se ne parla minimamente nella Ctù (né, d'altronde, a me risulta; forse controparte si confonde con altre emissioni, tipo Cirio?)

In ogni caso, l'offering circular non è un Prospetto Informativo; non è quindi destinata a chi opera sul mercato secondario;

c) che le obbligazioni acquistate costituissero oltre il 50% del portafoglio dell'investimento.

Esse costituivano invece soltanto il 22% del portafoglio complessivo (composto per il 65% da titoli ad alto rischio): come risulta dai pro-

spetti da noi già prodotti, e come poi controparte stessa, distrattamente, riconosce in altra parte della sua comparsa (p. 18).

4) Quanto poi al primo motivo di appello indentale subordinato (nullità del contratto quadro per mancanza di sottoscrizione della banca), si tratta di motivo del tutto pretestuoso, posto che – fra l'altro – risulta una sottoscrizione di un dipendente della banca.

Il fatto che tale sottoscrizione risulti letteralmente apposta "per autentica della firma", non può condurre, come vorrebbe controparte, ad una interpretazione meramente formale e letterale.

Al contrario, tutto il contesto, oltre che il comportamento successivo delle parti, porta a ritenere senz'altro che l'intenzione della banca, nel sottoscrivere il contratto, fosse proprio quella di concluderlo senz'altro

insiste come sopra precisato e verbalizzato oltre che per l'accoglimento dell'appello ed il rigetto integrale dell'appello incidentale ed appello incidentale subordinato formulato da controparte.

Dell'appellato

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2005, [redacted] conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Mantova, la Cassa di Risparmio di Mirandola spa, per sentire dichiarare la nullità, o l'annullamento, o la risoluzione dell'operazione di investimento nelle



2001, s

Banca

valutaz

della C

conven

avere p

propens

sità de

stata pc

solo ag

cato l'a

La Cas

allegazi

fornire

dossier

to tradir

flitto di

autorizz

Con la

fondata

in copia

tenuto c

tratta-
dinato
della
l'altro
er au-
parte,
essivo
banca,
uderlo


obbligazioni Buenos Aires gennaio 2004, da lui effettuata il 15.2. 2001, su suggerimento di funzionari bancari, e sentire condannare la Banca alla restituzione della somma, di € 22.119,74 maggiorata da rivalutazione ed interessi. Assumeva la mancata sottoscrizione da parte della Cassa del contratto quadro, la violazione da parte della Cassa convenuta degli obblighi informativi su di lei incombenti, per non avere preventivamente acquisito le informazioni necessarie sulla sua propensione al rischio; l'omessa adeguata informazione sulla rischiosità dell'investimento; l'omessa informazione che l'operazione era stata posta in essere in conflitto di interessi; che il titolo era destinato solo agli investitori professionali; che la banca non gli aveva comunicato l'andamento sempre più critico dei titoli acquistati.

per
inci-
parte.

La Cassa di Risparmio di Mirandola spa si costituiva contestando le allegazioni avversarie, evidenziando che il ██████ aveva rifiutato di fornire informazioni sulla sua esperienza finanziaria, ma aveva un dossier composto solo da titoli azionari, aveva richiesto il collegamento trading on line e scelto autonomamente il titolo; che non vi era conflitto di interessi trattandosi di operazione in contropartita diretta con autorizzazione espressa a contrarre con se stesso.

Tad-
ssa di
ità, o
nelle

Con la sentenza riportata in epigrafe, il Tribunale adito, ritenuta infondata l'eccezione di nullità del contratto quadro, in quanto prodotto in copia dalla banca con la sottoscrizione del proprio funzionario; ritenuto che l'operazione non era sussumibile nella fattispecie della sol-



lecitazione all'investimento; ritenuto che la Banca aveva violato l'obbligo di informare il cliente sui rischi connessi all'operazione ed aveva operato in conflitto di interessi, trattandosi di titoli già di sua proprietà, dichiarava risolto per inadempimento della Cassa il contratto di acquisto delle obbligazioni Buenos Aires 2004 e la condannava al pagamento a favore del [redacted] di € 15.519,74 oltre interessi legali dal 10.6.2005 al saldo con aggravio delle spese di lite.

Con atto di citazione notificato il giorno 19 luglio 2007, Banca CR Firenze spa, incorporante la Cassa di Risparmio di Mirandola spa, per atto di fusione del 20.6.2006, interponeva appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, mentre [redacted] resisteva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.

Senza espletamento di istruttoria alcuna, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, all'udienza del 6 luglio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito di memorie conclusionali e venti per repliche.

MOTIVI

Con il **primo** articolato motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata, ove ha ritenuto violato da parte della Cassa, il dovere di informazione del cliente, "*non risultando se e quali informazioni abbia fornito circa i rischi connessi all'operazione specifica*" rilevando che

la cir
sia il
afferr
dovev
era d
conte
dovev
giudiz
dell'i
Il mot
Come
26724
le dis
modo
vere
profes
te nel
ne fin
ri d'in
d'intel
le am
valuta
razion

Prof

violato
one ed
di sua
ontrat-
annava
i legali
CR Fi-
na, per
ntenza,
udizio
llo in-
azione
pigra-
ecisio-
sito di
za im-
di in-
abbia
lo che

la circostanza dell'informazione sui rischi specifici dell'operazione, sia il rischio Paese che il rischio da tasso di interesse elevato, da lei affermata in comparsa di costituzione, non era stata contestata, onde doveva ritenersi provata; che in ogni caso il deficit informativo non era di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto; che il contenuto degli obblighi informativi imposti dall'art. 21D.Lvo 58/98 doveva essere ragguagliato alla tipologia del cliente anche ai fini del giudizio di adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio dell'investitore.

Il motivo è fondato.

Come è noto la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26724/07, ha chiarito che gli obblighi di comportamento cui alludono le disposizioni dell'art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998, tutti in qualche modo finalizzati al rispetto della clausola generale consistente nel dovere per l'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, si collocano in parte nella fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria ed in altra parte nella fase esecutiva di esso; che i doveri d'informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto d'intermediazione e sono finalizzati alla sua corretta esecuzione: in tale ambito rientra il dovere di porre sempre il cliente in condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni d'investimento o di disinvestimento, nonché di ogni altro fatto

necessario a disporre con consapevolezza dette operazioni. In sintesi le informazioni che la banca deve dare preventivamente al cliente non hanno ad oggetto la natura e il contenuto del contratto in sé, ma solo quegli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione.

La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria (conforme Cass. 19024/05).

Applicando i principi al caso di specie, in ordine agli obblighi informativi, si deve rammentare che a fronte della domanda formulata dal Taddei di risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento, la loro violazione rileva solo quando raggiunga il grado di importanza previsto nell'art. 1455 cc.

Ne deriva che, poiché l'intermediario ha l'obbligo di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, il giudizio si sposta sull'adeguatezza dell'operazione effettuata.

Nel caso di specie, in primo luogo si deve sottolineare che alla data dell'investimento, febbraio 2001, le condizioni dello stato argentino non destavano particolare preoccupazione negli investitori istituziona-

twr



co
alla d
culati
mico
onde
denor
Aires
titoli
locazi
la risc
Ma sc
dell'in
esposi
Non s
in ma
propri
dalla
vestito
portaf
vamer
non sc
no str
In sint

li, come si ricava dalla CTU espletata in causa, che evidenzia come alla data del contratto, il rating delle obbligazioni rientrava nello Speculative Grade ed essendo noto che la situazione di squilibrio economico e finanziario del paese è emersa nella seconda metà del 2001, onde l'eventuale mancata informazione dell'investitore sulla esatta denominazione della emittente del bond acquistato, città di Buenos Aires o Provincia di Buenos Aires, o sulla mancanza di rating, perché titoli destinati al mercato degli investitori professionali in fase di collocazione, non riveste "a priori" una importanza sufficiente ai fini della risoluzione del contratto.

Ma soprattutto non può essere formulato un giudizio di inadeguatezza dell'investimento, né sotto il profilo oggettivo, per le ragioni appena esposte, né sotto il profilo soggettivo.

Non solo il [redacted] ha rifiutato di rispondere sulle proprie conoscenze in materia finanziaria e sulla sua specifica propensione al rischio, ma proprio le sue precedenti scelte in campo economico, quali dimostrate dalla composizione del suo portafoglio, avvalorano la figura di un investitore sicuramente propenso al rischio, essendo documentato che il portafoglio da lui trasferito presso l'appellante nel 1998, era esclusivamente composto da azioni e all'epoca dell'investimento conteneva non solo azioni emesse da società quotate, ma anche warrant, che sono strumenti finanziari più complessi.

In sintesi, più specificamente, l'operazione finanziaria per cui è causa,

sintesi

nte non

na solo

succe-

enerare

ull'ina-

rità po-

ontratto

i infor-

ata dal

ento, la

ortanza

' inve-

mplica-

ria per

nto, il

a data

entino

ziona-

aveva per oggetto obbligazioni Buenos Aires 2004 al tasso del 10,375%, titoli ancora in fase di collocamento e privi di rating, non negoziati sui mercati regolamentati e pertanto poco liquidi (cfr. CTU). L'obbligo informativo al cliente, che ai sensi dell'art. 28 co 2 Reg. Consob n. 11522 doveva essere completo, doveva pertanto contenere tali ultime circostanze, perché incidenti sulla valutazione del rischio e in concreto il cliente doveva essere informato della particolarità dell'obbligazione, in fase di collocamento e quotata su mercati non regolamentati, con conseguente scarsa liquidità, essendo quest'ultimo elemento di notevole importanza nella valutazione di adeguatezza dell'operazione, in relazione al profilo del singolo cliente, non necessariamente "cassettista".

Poiché tale prova non è stata fornita dalla Banca che ne era onerata, si deve dichiarare la sussistenza di una parziale violazione di obblighi informativi, ma la violazione non si ritiene di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, in quanto non incidente sull'adeguatezza dell'operazione effettuata in relazione alla tipologia dell'investitore e alla composizione del suo portafoglio: la specifica rischiosità del titolo, parzialmente desumibile dal tasso di interesse, comunque notevolmente superiore a quello offerto all'epoca dai titoli di stato degli altri paesi, e la qualità dell'emittente, paese del sud America, erano palesi per l'investitore e non incompatibili con il profilo personale del [REDACTED], quale sopra evidenziato, mentre il rating

COPIA D. APP.

dell'esi
nostri
Mood
titoli r
dito di
bile co
In sec
guato,
60% d
nell'ar
Con il
un coi
nale d
chè ne
l'autor
ta dire
to que
vendut
Anche
L'art.
renza
bliga l
di inte

for

dell'emittente, al momento dell'acquisto, che è quello che rileva ai nostri fini, era classificato da Fitch B- da Standard & Poors BB- e da Moody's B2 e tale è rimasto fino al giugno 2001, onde si trattava di titoli nella categoria del "Non investment Grade", cioè rischio di credito da monitorare costantemente (cfr. CTU), perfettamente compatibile con la scelta di investimento azionario.

In secondo luogo l'acquisto dei titoli non era oggettivamente inadeguato, perché pari al 22% di un portafoglio composto per un altro 60% da azioni e quindi compatibile con la differenziazione del rischio nell'ambito di scelte finanziarie oggettivamente speculative.

Con il **secondo motivo** l'appellante censura la ritenuta sussistenza di un conflitto di interessi all'epoca dell'operazione, desunta dal Tribunale dalla circostanza che i titoli erano già di proprietà della Banca, che non l'aveva comunicato all'investitore e non ne aveva richiesto l'autorizzazione scritta, assumendo che la negoziazione in contropartita diretta non è sintomo di conflitto di interessi e che nel caso concreto questo non sussisteva trattandosi di titoli detenuti da soli 10 giorni, venduti a prezzo di mercato senza commissione.

Anche questo motivo è fondato.

L'art. 21, comma 1-bis, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998) a differenza del precedente art. 6 lett. g) della legge n. 1 del 1991, non obbliga l'intermediario ad astenersi da qualsiasi obbligazione in conflitto di interessi, o, comunque, in difetto di autorizzazione espressa del

cliente medesimo, ma invece gli impone di segnalare chiaramente al cliente tale conflitto, (art. 21 D.Lgs.vo n. 58/98) onde impedire che questo incida negativamente sugli interessi di quest'ultimo e consentirgli di decidere consapevolmente se effettuare l'operazione.

Inoltre, perché ricorra un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato suscettibile di invalidare il contratto concluso dal primo ex art. 1394 cod. civ., è necessario che il rappresentante persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quello del rappresentato, cosicché all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato. Non costituisce, pertanto, causa di annullamento del contratto per conflitto di interessi, la mera convergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato, in nome del quale il primo agisca nell'ambito dei poteri conferitigli (Cass. 3630/96, Cass. 4505/2000)

Nel caso di specie, la CTU ha accertato che la Banca aveva acquistato in data 5.2.2000, dalla Caboto Holding Sim, e quindi sul mercato, una sostanziosa quantità di obbligazioni Buenos Aires (500.000,00 al prezzo di 99,57) e in data 15.2 ne ha rivenduto al [REDACTED] una piccola parte (valore nominale di € 22.000,00) al prezzo di 100,50, la qualcosa non dimostra affatto un conflitto di interessi tra la Banca e il cliente, rientrando nella normalità un minimo di oscillazione di prezzo, come nel caso di specie, e non essendovi prova che la Banca abbia venduto proprio quelle obbligazioni per liberarsene, rectius



Ne dei
di acq
Ciò cc
dal Ta
dalla r
acquis
Con il
ha erro
trato q
gnitive
Tale ir
sottosc
cliente
negozi
La pre
vale ac
ta di r
toscrit
toscriz
dell'id
In più

27

nell'intento di operare un transfert debitorio, ribaltando sulla clientela le perdite che sarebbero conseguite al default, all'epoca non previsto.

Ne deriva la riforma della sentenza in punto risoluzione del contratto di acquisto.

Ciò comporta l'esame dell'appello incidentale subordinato proposto dal ■■■■■, essendo l'unico motivo di appello incidentale assorbito dalla riforma della sentenza in ordine alla risoluzione dell'ordine di acquisto.

Con il **primo** motivo, l'appellante incidentale assume che il Tribunale ha erroneamente attribuito valenza negoziale al visto apposto sul contratto quadro del 23.1.1998, avendo questo soltanto un'efficacia ricognitiva della volontà negoziale unilaterale del cliente.

Tale interpretazione non può essere condivisa, perché si tratta di una sottoscrizione del funzionario bancario, posta a lato di quella del cliente, in calce al contratto, come tale idoneo a manifestare la volontà negoziale anche della banca.

La presenza formale del timbro "visto per autentica della firma", non vale ad escludere la volontà negoziale, privilegiando soltanto una sorta di manifestazione di volontà ricognitiva dell'identità del cliente sottoscrittore a latere, ma vale piuttosto ad aggiungere alla semplice sottoscrizione impegnativa per l'istituto di credito, l'accertamento dell'identità del cliente sottoscrittore.

In più il contratto di custodia titoli e di intermediazione finanziaria è

stato prodotto dalla Cassa di Risparmio, onde vale il del principio di diritto secondo il quale nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore. In tal caso, la domanda giudiziale assume valore equipollente della firma mancante, sempreché, "medio tempore", l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso (Cass. 22223/06).

Con il **secondo** motivo l'appellante incidentale assume che il Tribunale ha erroneamente ritenuto adempiuti dalla Banca gli obblighi di cui al primo comma dell'art. 28 Reg. con la produzione della dichiarazione del [redacted] di rifiuto di fornire informazioni sulla sua esperienza e propensione al rischio perché il modulo prodotto sarebbe redatto nel vigore della L. n. 1/91

Il motivo è destituito di qualsiasi fondamento perché il modulo reca la data 28.1.1998 e manifesta inequivocabilmente il rifiuto di fornire le informazioni richieste, "*non ho ritenuto di fornirvi le informazioni richieste sulla mia situazione finanziaria e sui miei obiettivi di investimento...*" così dimostrando il fatto oggettivo della richiesta in cui si sostanzia l'obbligo in questione, indipendentemente dalla legge di riferimento all'epoca della predisposizione del modulo.

Con il **terzo** motivo l'appellante incidentale assume che il Tribunale ha erroneamente negato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione



alla p
ma di
dell'a
Con i
Tribu
zione
ce ne
aveva
offerta
Il mot
vazion
della l
la neg
parte c
li, non
za di a
stesse
la "off
Con il
sussist
dell'au
assum
sempre

100

pio di
forma
l'atto
docu-
sotto-
ollen-
parte
una-
li cui
azio-
za e
nel
ca la
re le
ri-
esti-
si
ri-
ale
one

alla percentuale dell'investimento rispetto al patrimonio del ██████, ma di ciò si è già ampiamente discusso nell'esame del primo motivo dell'appello principale, cui si rimanda.

Con il **quarto** motivo l'appellante incidentale censura il giudizio del Tribunale sulla insussistenza della fattispecie della illecita sollecitazione all'investimento, avendo ritenuto ricorrere un'ipotesi di semplice negoziazione, assumendo che la CTU ha appurato che la Banca aveva acquistato il titolo allo scopo di inserirlo nel proprio paniere di offerta alla clientela

Il motivo è inammissibile perché non censura specificamente la motivazione della sentenza impugnata che ha richiamato l'orientamento della Banca d'Italia, bollettino n. 41 del novembre 2003, per il quale la negoziazione sul mercato secondario, successiva all'acquisto da parte della banca di obbligazioni destinate agli investitori professionali, non integra violazione dell'obbligo di prospetto neanche in presenza di attività propositive da parte degli intermediari, ma ha reiterato le stesse difese svolte in primo grado richiamando la diversa ipotesi della "offerta indiretta"

Con il **quinto** motivo l'appellante incidentale censura la ritenuta insussistenza del dovere dell'intermediario di informare il cliente dell'aumento del rischio dell'operazione nella seconda metà del 2001, assumendo che ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 58/98 l'intermediario è sempre tenuto ad informare adeguatamente il cliente.

Anche questo motivo è inammissibile, perché non censura la motivazione del Tribunale che distingue tra rapporto di mero deposito titoli e rapporto di consulenza, riconnettendo motivatamente l'obbligo di informazione solo alla seconda tipologia di rapporto, in mancanza di diversa disposizione normativa o contrattuale, che nemmeno l'appellante incidentale sa indicare.

In conclusione l'appello incidentale deve essere integralmente respinto. Ricorrono giusti motivi, valutata l'incompleta informazione fornita dalla Banca e la soccombenza del [REDACTED] sulle domande da lui proposte, per compensare per la metà tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, ponendo a carico del [REDACTED] il pagamento della metà residua delle spese sostenute dalla Banca CR Firenze spa, che si liquidano per l'intero, per il primo grado in complessivi € 4.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, di cui € 1.500,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, nulla per spese vive, in mancanza della relativa nota e per il grado di appello in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, di cui € 1.400,00 per diritti ed € 3.600,00 per onorari, nulla per spese vive, in mancanza della relativa nota .

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia prima sezione civile ogni contraria istanza disattesa,

ACCOGLIE

L'appello proposto da Banca CR Firenze spa avverso la sentenza del

Tribunale

L'appello

proposto

Cassa

Banca

David

di lite

grado

rio, e

CPA e

Così

2011

IL CC

Plan

7/08



Tribunale di Mantova n. 314/07 in data 21.12.06/13.6.2007

RESPINGE


L'appello incidentale proposto da [redacted] e, per l'effetto, respinge le domande formulate da [redacted] nei confronti della Cassa di Risparmio di Mirandola spa, fusa per incorporazione nella Banca CR Firenze spa

CONDANNA


[redacted] a rifondere a Banca CR Firenze spa la metà delle spese di lite di entrambi i gradi, che si liquidano per l'intero, per il primo grado in complessivi € 4.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, e per il grado di appello, in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 16 novembre


2011

IL PRESIDENTE


IL CONSIGLIERE Est.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA


DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
Oggi 2.9.NOV.2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA


notiva-
titoli e
di in-
di di
amen
espin-
ornita
propo-
rambi
sidua
io per
CPA
0 per
per il
borso
nulla
raria
del

12/11

Copia conforme all'originale che si rilascia, munita della seguente formula
ad Istanza del Sig. Avv

Stefano Cremonesi

.....
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
que spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero
di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti.

Brescia, li

10 GEN. 2012 COLLABORATORE DI CANCELLERIA

10/11

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA



10/11